



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4905

SEDUTA DEL 01/08/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI"- CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito Alessandro Nardo

I Dirigenti Roberto Lambicchi Monica Bottino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTA la legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 "Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia" e s.m.i.;

VISTA altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" che, tra l'altro, promuove, all'art. 136, interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi strategici regionali individua il sostegno alle imprese del commercio e per l'avvio di impresa;

CONSIDERATO che:

- negli ultimi 10 anni hanno chiuso diversi negozi in sede fissa senza essere rimpiazzati da altre attività, lasciando la popolazione senza servizi di prossimità spesso anche per i generi di prima necessità, in particolare nei piccoli comuni;
- il fenomeno della desertificazione commerciale ha innescato un processo di progressivo impoverimento che comporta spopolamento e abbandono dei residenti, mettendo a rischio non solo l'economia locale ma anche la vivibilità delle comunità e l'attrattività delle località interessate;
- il commercio di vicinato non ha solamente una valenza economica ma svolge un ruolo sociale e di presidio del territorio, rispondendo anche a bisogni di aggregazione, relazione, socialità, identità e sicurezza;
- contrastare la desertificazione commerciale nei piccoli comuni produce esternalità positive quali miglioramento della qualità della vita, presidio contro il degrado, incremento dell'attrattività turistica e conseguenti opportunità di ripopolamento;

VERIFICATO che, dai dati del Registro delle Imprese, su 774 piccoli comuni 426, pari al 55%, risultano non avere nessuna attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e generi di prima necessità (pane, carne, pesce, frutta, verdura) e di questi 219 sono anche comuni montani;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale sostenere con contributi a fondo perduto l'avvio di attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni al fine di evitarne lo spopolamento e offrire i necessari servizi alla popolazione residente;
- il ruolo dei Comuni è fondamentale per attestare l'assenza di tali attività sul proprio territorio e per integrare il sostegno di Regione Lombardia mettendo a disposizione degli spazi per l'apertura di suddette attività ovvero la riduzione dei tributi locali connessi all'apertura e svolgimento all'attività;
- le imprese beneficiarie del contributo possono essere sia nuove attività, sia nuove unità locali di imprese già esistenti che possono fruire di economie di scala e, allo stesso tempo, operare a vantaggio delle comunità locali nell'ottica della responsabilità sociale d'impresa;

RICHIAMATA la D.G.R. 15 aprile 2025, n. XII/4236 che ha approvato, in attuazione del DM 11 dicembre 2024, le modalità di impiego delle risorse, piano finanziario e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi a valere sul FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) relativo all'annualità 2024, secondo i modelli stabiliti dal medesimo decreto ministeriale e che prevede di destinare euro 2.786.045,23 all'adozione di una misura volta a finanziare l'apertura di nuove imprese o nuove unità locali per la vendita al dettaglio di generi alimentari nei territori dei piccoli comuni;

RITENUTO di attivare, in via sperimentale, una misura dedicata all'apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi con una dotazione di euro 5.560.000,00 la cui copertura è garantita come segue:

- euro 2.773.954,77 sul capitolo 14.01.203.5590 del bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- euro 2.786.045,23 sul capitolo 9.07.203.17280 del bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

STABILITO che:

- le risorse di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo risorsa idrica possono essere utilizzate esclusivamente per i contributi alle imprese ricadenti nei piccoli comuni montani e parzialmente montani;
- le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno selezionate tramite procedura ex art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 123/1998 e s.m.i., secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi;
- le spese ammesse a contributo dovranno essere sostenute entro il 31 dicembre 2025;
- la rendicontazione con la presentazione delle spese quietanzate dovrà



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pervenire nel 2026 entro e non oltre la data individuata nel bando attuativo e comunque per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e da ultimo con legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, in particolare:

- il comma 6 che dispone: “A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- il comma 7 che dispone: “L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

STABILITO che:

- il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;

- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

DATO ATTO che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- l'agevolazione è cumulabile, nei limiti della spesa sostenuta, con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; è consentito anche il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili, sempre se le misure generali o le altre agevolazioni consentano a loro volta il cumulo;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

STABILITO di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. “Programmazione comunitaria e commercio” di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'adozione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, del bando attuativo dei criteri di cui al presente provvedimento, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive



Regione Lombardia
LA GIUNTA

modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

STABILITO che il Dirigente pro tempore della U.O. "Programmazione comunitaria e commercio" della Direzione Generale Sviluppo Economico garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;

RITENUTO necessario approvare i criteri della misura "Nuova Impresa - Piccoli Comuni" per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi all'avvio delle nuove imprese;

VISTO l'Allegato A «CRITERI DELLA MISURA "NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI" – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

RICHIAMATE:

- la DGR 30 settembre 2024, n. XII/3135 avente ad oggetto: "Misura "Nuova impresa" per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla DGR 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. – Criteri per l'attivazione dello sportello 2025" con una dotazione iniziale pari a euro 4.976.027,00;
- la DGR 31 ottobre 2024, n. XII/3307 avente ad oggetto: "Misura "nuova impresa" per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla D.G.R. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. ulteriori determinazioni sullo sportello 2024" che, per dare copertura a tutte le domande in lista d'attesa, ha incrementato di euro 1.010.741,43 la dotazione dello sportello 2025 rideterminandola in complessivi euro 5.859.496,43;

STABILITO che, qualora dovessero residuare risorse della dotazione oggetto della presente deliberazione:

- quelle di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico potranno essere utilizzate sullo sportello 2025 del Bando Nuova impresa di cui alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

richiamata D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3135;

- quelle di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo risorsa idrica potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori iniziative ricadenti nei comuni montani e parzialmente montani coerenti con le tipologie indicate nel decreto ministeriale 11 dicembre 2024 e previa eventuale necessaria autorizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTI la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 “Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTI la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «CRITERI DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stanziare per la misura di cui alla presente deliberazione una dotazione finanziaria di euro 5.560.000,00 la cui copertura è garantita come segue:
 - euro 2.773.954,77 sul capitolo 14.01.203.5590 del bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - euro 2.786.045,23 sul capitolo 9.07.203.17280 del bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
3. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

4. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. "Programmazione comunitaria e commercio" di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'adozione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, del bando attuativo dei criteri di cui al presente provvedimento, nonché i necessari atti contabili e amministrativi;
5. di stabilire che il Dirigente pro tempore della U.O. "Programmazione comunitaria e commercio" della Direzione Generale Sviluppo Economico garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
6. di stabilire che, qualora dovessero residuare risorse della dotazione oggetto della presente deliberazione:
 - quelle di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico potranno essere utilizzate sullo sportello 2025 del Bando Nuova impresa di cui alla richiamata D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3135;
 - quelle di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo risorsa idrica potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori iniziative ricadenti nei comuni montani e parzialmente montani coerenti con le tipologie indicate nel decreto ministeriale 11 dicembre 2024 e previa eventuale necessaria autorizzazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A

Titolo	CRITERI DELLA MISURA “NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI” – CONTRIBUTI PER FAVORIRE L’AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI E NELLE FRAZIONI
Finalità	Regione Lombardia attiva in via sperimentale il bando “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni” finalizzato a sostenere l’apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle loro frazioni attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi all’avvio di una nuova impresa ovvero di una unità locale di imprese già esistenti.
PRSS XII Lgs.	4.1.2 Sostenere la patrimonializzazione, l’accesso al credito per le PMI lombarde e l’avvio di impresa. 4.1.4 Sostenere il sistema delle imprese del commercio e dell’artigianato. 5.3.6 Valorizzare i territori montani lombardi.
Soggetti beneficiari	Possono accedere le imprese che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) o una nuova unità locale (sede operativa) di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità in uno dei piccoli Comuni della Lombardia e nelle frazioni, che ne erano sprovvisti da almeno sei mesi. I codici Ateco 2025 (primario o prevalente) ammissibili sono i seguenti: 47.11 + 47.11.0: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi 47.11.01: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati 47.11.02: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi 47.21 + 47.21.0: Commercio al dettaglio di frutta e verdura 47.21.01: Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 47.21.02: Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata 47.22 + 47.22.0 + 47.22.00: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne 47.23 + 47.23.0 + 47.23.00: Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi 47.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci 47.24.1 + 47.24.10: Commercio al dettaglio di pane 47.24.2 + 47.24.20: Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci

	47.27 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari 47.27.1 + 47.27.10: Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari 47.27.9 + 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. L'impresa/unità locale deve essere attiva a decorrere dal 1° gennaio 2025. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del Comune territorialmente competente relativa: - all'assenza da almeno sei mesi di altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità sul proprio territorio o nella frazione oggetto della richiesta; - alla rispondenza dell'attività ai bisogni della popolazione residente adeguatamente motivata. L'impresa beneficiaria deve rimanere attiva per un periodo minimo pari a tre anni per le piccole imprese e cinque anni per le medie e grandi imprese dalla concessione del contributo. Sono esclusi i soggetti richiedenti che hanno usufruito del contributo a fondo perduto sullo sportello 2025 del bando nuova impresa e quelli che aprono nuove attività diverse dal commercio di prodotti alimentari e di generi di prima necessità.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria ammonta a complessivi euro 5.560.000,00 a carico di Regione Lombardia.
Fonte di finanziamento	Euro 2.773.954,77 sul capitolo 14.01.203.5590 bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico. Euro 2.786.045,23 sul capitolo 9.07.203.17280 del bilancio 2025 di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagne e Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta

	ammissibile e comunque detto contributo non potrà superare il limite massimo di € 40.000,00. Può essere ammessa a contributo una sola domanda per ciascun piccolo comune e per ciascuna propria frazione sprovvisti da almeno sei mesi di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità. In attuazione della l.r. 8/2013 le risorse non possono essere erogate alle imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.
Regime di aiuto	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023: - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.
Spese Ammissibili	Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova attività (impresa o unità locale) sostenute dopo il primo gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale: a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);

	b) acquisto di software gestionale, contratti annuali di software professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto; c) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari). d) registrazione e sviluppo di marchi e le certificazioni di qualità. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente: e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente); f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità; g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale; h) canoni di locazione della sede operativa dell'impresa nei piccoli comuni lombardi; i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc); j) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a i); per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione del bando attuativo da parte del responsabile del procedimento entro sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui alla presente deliberazione. L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista a partire dal mese di settembre, secondo i termini e le modalità che saranno dettagliate nel bando attuativo. Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine

	cronologico di ricezione delle stesse, sino all'esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 15 novembre 2025. I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR XII/3449/2024, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.
Istruttoria e valutazione	Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente attraverso la piattaforma "Bandi e Servizi" secondo le modalità e tempistiche indicate dall'Avviso attuativo. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda; - completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione; - sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione. L'istruttoria tecnica sarà effettuata direttamente dalla UO Programmazione Comunitaria e Commercio sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1. coerenza con le finalità della misura; 2. qualità progettuale; 3. servizi offerti alla comunità locale. Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione con un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti saranno ammesse a contributo nel rispetto delle condizioni territoriali previste. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo). Le risorse di competenza della Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica possono essere

	utilizzate esclusivamente per i contributi alle imprese ricadenti nei piccoli comuni montani e parzialmente montani.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo a fondo perduto è erogato ai beneficiari entro 90 giorni in un'unica rata, a seguito della presentazione e validazione della rendicontazione, al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.